

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Allegato ed approvato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 13.3.2006
composto da 32 articoli ed un allegato A
composto da n. 17 articoli
Integrato con allegato "B" approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 3 del 30.1.2012

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Definizioni | pag. 3 |
| Art. 2 - Oggetto e finalità | ” 4 |
| Art. 3 - Autorizzazione/concessione di occupazione | ” 4 |
| Art. 4 - Occupazioni di urgenza | ” 4 |
| Art. 5 - Domanda di occupazione | ” 5 |
| Art. 6 - Rilascio dell’atto di autorizzazione/concessione | ” 5 |
| Art. 7 - Durata dell’occupazione | ” 6 |
| Art. 8 - Occupazioni abusive | ” 7 |
| Art. 9 - Esecuzioni di lavori e di opere | ” 7 |
| Art. 10 - Autorizzazioni ai lavori | ” 7 |
| Art. 11 - Occupazioni occasionali (ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, ecc.) | ” 7 |
| Art. 12 - Obblighi del concessionario | ” 8 |
| Art. 13 - Decadenza della autorizzazione/concessione | ” 8 |
| Art. 14 - Revoca dell’autorizzazione/concessione | ” 8 |
| Art. 15 - Rinnovo dell’autorizzazione/concessione | ” 9 |
| Art. 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico | ” 9 |
| Art. 17 - Occupazioni con tende, ombrelloni e/o strutture similari | ” 9 |
| Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini | ” 10 |
| Art. 19 - Passi carrabili | ” 10 |
| Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici | ” 10 |
| Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale e lotterie, tabelloni politici e culturali | ” 10 |
| Art. 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi) | ” 11 |
| Art. 23 - Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per l’esercizio del commercio | ” 11 |
| Art. 24 - Autorizzazioni di suolo pubblico per l’esercizio della ristorazione all’aperto | ” 12 |
| Art. 25 - Distributori di carburanti | ” 13 |
| Art. 26 - Spettacoli viaggianti | ” 13 |
| Art. 27 - Occupazioni per lavori edili | ” 13 |
| Art. 28 - Canone di concessione o autorizzazione | ” 13 |
| Art. 29 - Sanzioni | ” 13 |
| Art. 30 - Tariffe delle occupazioni | ” 15 |
| Art. 31 - Norme di rinvio | ” 15 |
| Art. 32 - Entrata in vigore | ” 15 |
| All. A - “Disciplinare per le occupazioni del suolo pubblico da effettuarsi all’esterno dei Pubblici esercizi per la somministrazione” | ” 16 |
| All. B - “Disciplinare per le occupazioni del suolo pubblico in zona Castello e Corso San Sabino | ” 24 |

TITOLO I

Disposizioni amministrative

Capo I

Principi generali

Art.1 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

1. Per **“suolo pubblico”**: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
2. Per **“occupazione temporanea”**: le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;
3. Per **“occupazione permanente”**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
4. Per **“occupazione stagionale”**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a 120 gg e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
5. Per **“occupazione per lavori”**: le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia;
6. Per **“occupazione per il commercio”**: le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;
7. Per **“occupazione per il ristoro all'aperto”**: le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
8. Per **“occupazione di aree frontali a passi carrabili”**: le occupazioni possibili richieste dai titolari di passi carrabili poste frontalmente ed della stessa larghezza del passo carrabile;
9. Per **“struttura (dehors)”**: l'insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto;

10. Per “**autorizzazione**”: l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone COSAP ad esclusione del pagamento del canone per le occupazioni di cui al punto 8.

Art.2

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, mediante l’installazione di strutture a carattere temporaneo o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del decoro cittadino e di promozione turistica.

Art. 3

Autorizzazione di occupazione

1. E’ fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell’interessato. Le occupazioni occasionali di cui all’art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell’interessato. Detta comunicazione, salva l’ipotesi di cui all’art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/ o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d’inizio dell’occupazione. E’ facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.24. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5

Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'occupazione, pena il rigetto della domanda;
2. La domanda deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
3. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
4. Il richiedente deve allegare all'istanza la documentazione tecnica dell'eventuale struttura e della piantina planimetrica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

Art.6

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio Competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Per quanto concerne le occupazioni permanenti, gli atti suindicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse;
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario;
8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7

Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

- c) sono stagionali le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a quattro mesi corrispondente alla stagione estiva o invernale e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;

Art.8

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

Capo II

Prescrizioni tecniche

Art. 9

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del

presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore , salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale

Art. 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13

Decadenza della concessione/autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art. 14

Revoca della concessione/autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del

sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, ad istanza dell'interessato
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III

Tipologie di occupazione

Art. 16

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17

Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, così come per gli ombrelloni posti all'esterno, è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può disporre, in

qualsiasi momento, la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

Art. 18

Occupazioni con griglie ed intercapedini

Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19

Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610);
2. Su istanza dei titolari di passi carrabili, posti su strade la cui larghezza sia inferiore a mt 5, è possibile autorizzare la superficie di uguale larghezza e frontale allo stesso, tanto da permettere la manovra d'ingresso-uscita.

Art. 20

Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (05) giorni - sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione ai Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano:
 - a) ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
 - b) ai tabelloni politici e culturali posizionati solo davanti alle proprie sedi referenti che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale. In caso di occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello sopra individuato vigono le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7, del presente regolamento.
3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessario, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23

Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con banchi, tavoli, sedie, pedane, espositori o altre attrezzature di servizio, così come con piante o qualsiasi struttura se non per la sola esposizione della merce posta in vendita nell'esercizio commerciale previa preventiva autorizzazione del Comune.
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci alimentari di origine animale al di fuori degli esercizi viene autorizzata previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio Igiene.
3. Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 114/98 ed alla Legge Regionale n. 18 del 21 luglio 2001.
4. Per il commercio itinerante in cui è ammessa la vendita su aree pubbliche in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione.
5. La sosta prolungata nello stesso punto per più di 30 minuti deve essere preventivamente autorizzata.
6. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed i mercati attrezzati, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

7. Per il commercio su aree private l'occupazione deve essere destinata allo svolgimento della sola esposizione della stessa merce venduta nel proprio esercizio e deve seguire le seguenti modalità:
 - a) Non devono causare intralci di alcun genere;
 - b) La merce deve essere sollevata dal suolo di almeno 50 cm;
 - c) L'occupazione di suolo pubblico, posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento della merce senza recare intralcio al passaggio pedonale ed ai dispositivi per le persone diversamente abili. Deve comunque essere lasciato lo spazio libero di almeno metri 1 dal filo marciapiede. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10.
 - d) Non deve avvenire sulla carreggiata, ma interessare i soli marciapiedi, fatta eccezione per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con il solo uso del veicolo attrezzato, e qualora ci sia parere favorevole del Comando di P.M. in ordine alla viabilità veicolare e pedonale;
8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.
11. Sono autorizzabili le occupazioni per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità, di veicoli civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità, escluso: piazza V. Veneto, piazza Boemondo, piazza Imbriani, Piazza Terme — Piazza Ferrara e Piazza Losito.

Art. 24

Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita per l'esercizio della ristorazione nei casi e modalità previste nell'allegato A del presente Regolamento.

2. E' vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma senza della relativa autorizzazione/concessione.

Art. 25
Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti **di** distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26
Spettacolo viaggiante

1. Per l'attività di Spettacolo Viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Art. 27
Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28
Canone di concessione o autorizzazione

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale COSAP.

Art. 29
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, nr. 689.

2. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 nr.285 e della sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento COSAP.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si eseguono le procedure previste dal Regolamento COSAP.
5. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, previa contestazione della relativa violazione, ordina, agli occupanti, l'immediata rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi materiali e non, che ne derivassero.
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
8. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal C.d.S..
9. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore Finanze e al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura è annessa non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
10. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di

smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

11. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Capo II **Determinazioni delle tariffe del canone**

Art. 30 **Tariffe delle occupazioni**

1. L'elenco delle tariffe è riportato nel Regolamento COSAP del Comune.

Capo III **Prescrizioni finali**

Art.31 **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2. Con Delibera di Giunta Municipale verranno apportate le modifiche e gli aggiornamenti in materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

Art. 32 **Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal (giorno,mese,anno).

ALLEGATO "A"

**"DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI
DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI
PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE"**

Indice

| | | |
|---------|--|---------|
| ART. 1 | Disposizioni generali | Pag. 18 |
| ART. 2 | Composizione elementi per l'occupazione | " 18 |
| ART. 3 | Ubicazione e dimensioni | " 19 |
| ART. 4 | Progetti integrati d'Ambito | " 20 |
| ART. 5 | Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione | " 21 |
| ART. 6 | Proroga occupazioni stagionali | " 24 |
| ART. 7 | Rinnovo occupazione stagionali | " 24 |
| ART. 8 | Attività | " 25 |
| ART. 9 | Orario | " 25 |
| ART. 10 | Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da strutture | " 25 |
| ART. 11 | Danni arrecati | " 26 |
| ART. 12 | Manutenzione degli elementi dell'area occupata | " 26 |
| ART. 13 | Sanzioni e misure ripristinatorie | " 27 |
| ART. 14 | Sospensione e revoca della concessione | " 27 |
| ART. 15 | Pagamento del canone | " 28 |
| ART. 16 | Deroghe | " 28 |
| ART. 17 | Disposizioni transitorie e finali | " 29 |

ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione, a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio dal competente Ufficio Comunale della concessione/autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture similari che comportino comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate previa acquisizione da parte del Settore competente, del parere tecnico all'utilizzo della struttura stessa rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà al relativo collaudo statico.
3. E' fatto divieto di installare, pedane o altre strutture similari compresi gazebo e quant'altro, ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio alla libera circolazione veicolare e/o pedonale.
4. Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni, all'installazione di pedane e/o altre strutture similari, anche in deroga all'art. 20 C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.
5. Per quanto riguarda le strutture già esistenti ed assentite, a qualsiasi titolo e forma dall'Amministrazione Comunale, ancorché negli anni precedenti, sarà effettuata attività di ricognizione e verifica da parte di personale del Settore competente unitamente a personale dell'Ufficio Tecnico, atta ad accertare la compatibilità ambientale delle strutture oggi esistenti.
6. E' facoltà dell'Amministrazione, visti gli esiti di detta verifica di disporre la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione che non rispondano al decoro e all'arredo urbano.
7. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità Comunale competente potrà disporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 2 - COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b) elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni gazebo;
 - c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;

- d) elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe;
 - e) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola - collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la sede stradale destinata alla sosta.
 3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

ART. 3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade interessate dal provvedimento di attuazione di aree pedonali o z.t.l. ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
5. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico in contrasto con il Codice della Strada salvo le deroghe riportate nel presente Regolamento. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale, salvo prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale.

6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 3 nel qual caso deve essere lasciato libero dal filo di fabbrica.
7. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e pare del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.
8. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita è pari a due terzi della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
10. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.
11. Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
12. Se le strutture vengono concesse per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

ART. 4 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi inerenti le occupazioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica.
3. La Civica Amministrazione promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni.
4. Le Associazioni dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi inerenti le occupazioni, che li trasmette al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni, potranno essere previste riduzioni della COSAP e della TARSU per gli esercizi aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con strutture secondo quanto stabilito dall'art. 5.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.
2. Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Settore Competente.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione degli elementi.
4. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni; Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.
5. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che

necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.

- b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) relazione tecnica;
- d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
- e) eventuali fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;
- f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- j) versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).
- k) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 12 comma 6.

Nel caso di occupazioni permanenti, il progetto sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente. Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Sezione Urbanistica in materia di compatibilità ed opportunità ambientale;
- Sezione Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Sezione Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione,

6. Il rilascio della concessione occupazione suolo per occupazioni stagionali è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Settore Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Settore Urbanistica, per la conformità dell'installazione a in funzione della coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino;

- Settore Verde Pubblico, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere

vincolante ai fini della modalità di installazione.

7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni), deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 3 del presente articolo.
8. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 150 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7 del presente allegato A. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
9. La concessione di occupazione del suolo pubblico con occupazione continuativa si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso la struttura presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai precedenti punti f), g) comma 5. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, per i motivi previsti all'articolo 14 del presente Allegato "A", il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nell'art. 5 commi 2 e 3, dello stesso allegato, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività.
11. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi, al Settore Urbanistica, al Settore Viabilità e Traffico ed al Settore Attività Economiche Produttive.

12. Nel caso in cui l'occupazione sia collocata su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata nell'art. 5 comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ART. 6 - PROROGA OCCUPAZIONE STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con struttura stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Dirigente del Settore competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 150 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ART. 7- RINNOVO OCCUPAZIONE STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di due rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 6 del presente allegato A.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 5 Allegato A. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione al Settore Urbanistico, al Settore Viabilità e Traffico, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8 - ATTIVITA'

1. L'occupazione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali con musica eseguita solo dal vivo, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ART. 9 - ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 01.00 nel periodo invernale e 02.00 nel periodo estivo, salvo che per le eventuali ricorrenze o manifestazioni, quando è consentito posticipare il termine delle attività.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ART. 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA STRUTTURE

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Finanze, al Settore Urbanistico, al Settore Vigilanza e Viabilità.

ART. 11- DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12- MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con strutture non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 2 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana o all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti i dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

ART. 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE (vedi art. 29 del Regolamento)

ART. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
 - d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli elementi di arredo di cui al precedente punto a) comma i non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12 dell'allegato A;
 - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle *autorità competenti*;

- c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2 del presente articolo;
 - f) nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 9, articolo 5 (allegato A) per le strutture continuative.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d) del presente allegato, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 15- PAGAMENTO DEL CANONE (vedi Regolamento COSAP)

1. Il canone relativo all'occupazione con strutture annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma i dell'articolo 2.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono equiparati a strutture al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ART. 16- DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b), c);

- b) alla collocazione delle strutture al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ART. 17- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione delle strutture.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento Comunale Edilizio.
4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/3/2006

Entrato in vigore il 18/4/2006

**“DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO
PUBBLICO IN ZONA CASTELLO E CORSO S. SABINO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.1.2012

Indice

| | | |
|--------|--|---------|
| ART. 1 | DISPOSIZIONI GENERALI | PAG. 26 |
| ART. 2 | DEFINIZIONI | “ 26 |
| ART. 3 | CARATTERISTICHE E MATERIALI DI OCCUPAZIONE | “ 26 |
| ART. 4 | SOGGETTI | “ 27 |
| ART. 5 | DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE | “ 27 |
| ART. 6 | DIVIETO, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE..... | “ 27 |
| ART. 7 | RESPONSABILITA' | “ 27 |
| ART. 8 | SANZIONI | “ 27 |
| ART. 9 | RINVIO | “ 27 |

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di riqualificazione cittadina, intende promuovere ed incentivare la parte situata in centro storico, in particolare la superficie delimitata dal Contratto di Quartiere (zona Castello) in continuità P.zza Martiri XXIII Maggio fino al corso San Sabino angolo Via Piave e corso San Sabino angolo Via Puglia, come perimetrato nella piantine allegate, garantendo criteri di omogeneità per quanto concerne le modalità di occupazione di suolo pubblico, che siano consoni al contesto architettonico ed ambientale.
2. Tutti i titolari dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali alimentari ivi allocati dovranno attenersi al presente disciplinare in materia di occupazione suolo pubblico.
3. Nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria, al fine di garantire il decoro formale e funzionale della zona, la promozione commerciale dei prodotti nonché la promozione della presenza turistica, in questa zona è consentito occupare il suolo pubblico attraverso l'installazione di:
 - a) dehors (ombrelloni – tende) con arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine), elementi accessori (quali stufe ad irraggiamento, corpi illuminanti non prevalenti sugli impianti pubblici) ed elementi di delimitazione atti ad individuare gli spazi autorizzati (cordoni, fioriere con vegetazione omogenea);
 - b) panche.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare si fa esplicito rimando alle definizioni previste nell'art. 1 del Regolamento Occupazione Suolo Pubblico laddove è compatibile.
2. Agli effetti del presente disciplinare si intende per **“occupazione permanente”**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi disponibilità completa e continuativa dell'area occupata e durata non inferiore all'anno e comunque non superiore a tre anni.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MATERIALI DEGLI ELEMENTI DI OCCUPAZIONE

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicati:
 - a) Gli ombrelloni in tela o materiale similare impermeabile, impenetrabile ai raggi ultravioletti, di colore bianco o corda, privi di pubblicità, devono essere ancorati ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere una altezza da m 2,20 a m 2,40 dal suolo. Essi dovranno essere del tipo con strutture in legno di colori e toni in armonia con il telo.
 - b) Le tende a sbraccio in tela o materiale similare impermeabile, impenetrabile ai raggi ultravioletti, di colore bianco o corda, prive di pubblicità, sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno, poste innanzi all'esercizio pubblico e prive di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. L'altezza consentita varia da m 2,20 a m 2,40 dal suolo.
 - c) Le sedie, poltroncine e tavoli devono essere di materiale in legno rattan/midollino o con effetto similare, di colore legno naturale, bianco o corda.
 - d) Le fioriere dovranno essere in legno o in materiale ecologico di colore legno naturale o grigio e le piantumazioni dovranno essere quelle tipiche del giardino mediterraneo.
 - e) Panche di materiale in legno rattan/midollino o con effetto similare, di colore legno naturale, bianco o corda, di massimo numero due, ciascuna massimo di m 2 di lunghezza, poste in adiacenza al filo fabbricato del locale.

2. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere comunque smontabili e facilmente rimovibili. Tutti i materiali utilizzati devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26/6/84 e 6/3/92, s. m. e i.

ART. 4 – SOGGETTI

1. I titolari di pubblici esercizi possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi di cui al precedente art. 3, c. 1.
2. I titolari dei laboratori artigianali possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi di cui al precedente art. 3, c. 1, let. e).

ART. 5 – DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE

1. Nella parte pedonale della zona disciplinata, le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile al centro della carreggiata per i mezzi di servizio e di soccorso e per passaggio pedonale non inferiore a m 3,00. Negli altri casi si rimanda a quanto previsto nell'Allegato A del Regolamento.
2. L'installazione di tende e ombrelloni è consentita sulla proiezione della facciata dell'esercizio dove si svolge l'attività autorizzata.
3. La larghezza dell'occupazione consentita, fermo restante il rispetto della corsia carrabile di cui al precedente comma 1, parte da un minimo di m 2,5 lineare ad un massimo di m 3,5 lineare, in proporzione alla larghezza dell'area pedonale.

ART. 6 – DIVIETO, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione comunale può negare o revocare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, viabilità, decoro urbano, circolazione e per altri motivi di pubblico interesse.
2. E' facoltà del comune sospendere l'autorizzazione o ridurre le dimensioni dell'occupazione dei dehors per comprovati motivi di interesse pubblico o per il realizzarsi di manifestazioni a carattere civile e/o religioso.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente l'uso delle aree occupate; detta responsabilità ricade esclusivamente sul concessionario che ne risponde di fronte alla legge.

ART. 8 – SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Allegato si applicano le sanzioni principali e accessorie previste nel Regolamento di Suolo Pubblico.

ART. 9 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Allegato B si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico ed al relativo allegato A, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione del relativo canone (COSAP) e al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

ASSE VIARIO

**PIAZZA MARTIRI
XXIII MAGGIO**

CORSO SAN SABINO



